


ORIGINALE

N. 694/12 REG.PROV.CAU.  
N. 01655/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)



**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Luciano Gradini, Alessandro Florean, Luigi Geronazzo, Lidia Pauletto, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Carlin, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.;

*contro*

Comune di Portogruaro, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Cacciavillani, Ivone Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 104/2010;

Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo e Diocesi di Concordia - Pordenone, rappresentate e difese dagli avv. Alvisè Cecchinato,

Susanna Geremia, con domicilio eletto presso Alvise Cecchinato in Venezia, S. Marco, 1642;


*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della deliberazione della Giunta comunale 10.8.2012 n. 126 con cui è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) n. 15 "Oratorio Pio X"; della deliberazione giunta 3.7.2012 n. 104 di adozione del P.U.A. n. 15, della deliberazione del Consiglio comunale 16.4.2009 n. 77 con cui è stato approvato "l'accordo di pianificazione tra il Comune di Portogruaro e la Parrocchia di Sant. Andrea Apostolo di Portogruaro, ambito Pio X", nonché dell'accordo stesso;

nonchè con i motivi aggiunti depositati il 28.11.2012

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della convenzione urbanistica stipulata in data 11.9.2012 rep. n. 24522 racc. n. 9829, per Notaio P.Pasqualis in Portogruaro reg. il 17.9.2012, n. 1809, Serie 1T, trascritta ai pubblici registri R.G. 26019, R.P. 18557, anno 2012, n. 18/09, conseguente all'approvazione del P.U.A. n. 15, ottenuta a seguito di istanza del 9.11.2012; del permesso di costruire n. 42490 del 3.10.2012 relativo a "demolizione del fabbricato-oratorio esistente e realizzazione del primo stralcio per locali da destinare alle attività della Parrocchia - PUA n. 15 Oratorio Pio X approvato con delibera di GC n. 126 del 10.8.2012"; della scheda istruttoria pratica edilizia 27.9.2012; dei pareri del Consorzio



di Bonifica Veneto Orientale 31.8.2012 n. 7545/02 e 27.3.2012 n. 5903; del parere dell'Azienda U.S.L.L. n. 10 del 2.8.2012 n. 46280/30.7.2012; dell'autorizzazione di Acque del Basso Livenza S.p.a. 20.8.2012, atti conseguiti a seguito di istanza ex L. 241/1990 del 9.11.2012, esitata dal Comune con nota 16.11.2012 n. 50044 ed istanza 20.11.2012 esitata con nota comunale 21.11.2012 n. 50841.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, ad un primo esame, appaiono profilarsi elementi di dubbio circa la legittimazione a proporre il ricorso e relativa istanza cautelare in capo agli odierni istanti, sia con riguardo ai ricorrenti che spendono la propria qualifica di consiglieri comunali pregiudicati nell'esercizio delle proprie funzioni, stante il disposto di cui all'art. 5.13 del D.L. n. 70/2011, conv. in L. n. 106/2011, sia con riguardo alla ricorrente Pauletto Lidia, quale soggetto proprietario di unità immobiliare sita "in immediata prossimità" rispetto all'area interessata dall'intervento, stante la genericità dell'affermazione e l'entità del pregiudizio paventato;

ritenuto, altresì, che con il permesso di costruire oggetto dei motivi aggiunti viene autorizzato il primo stralcio lavori, interessante la demolizione dell'edificio di proprietà della Parrocchia;

che pertanto, impregiudicato ogni maggiore approfondimento da parte del Collegio, comparati gli opposti interessi, non si ravvisano



allo stato i presupposti per la concessione della misura cautelare;  
che tuttavia appare opportuno fissare sin da ora, nel rispetto dei  
termini di legge, la trattazione della richiesta cautelare nella Camera  
di Consiglio del 16 gennaio 2013.

P.Q.M.

Respinge la domanda di misure cautelari inaudita altera parte.


Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16  
gennaio 2013.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è  
depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne  
comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 28 novembre 2012.

**Il Presidente**

**Alessandra Farina**




DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 29 NOV 2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO  
SECONDA SEZIONE

Addi ..... 29 NOV 2012 ..... copia conforme  
del presente atto è stata trasmessa a .....

all'Avvocatura dello Stato di Venezia



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA